

M U N I C I P I O d i L I V O R N O

U F F I C I O T E C N I C O

PROGETTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DI UN QUARTIERE DEL
CENTRO DELLA CITTÀ DI LIVORNO COMPRESO TRA LE VIE CAI-
ROLI DI FRANCO DEL TEMPIO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°

=====

COPIA DI COMPROMESSO TRA IL COMUNE DI LI-
VORNO E L'ISTITUTO NAZIONALE IMMOBILIARE

***** **RAPu**

- Sub Allegato N°2 alla Relazione illustrativa del progetto -

L'anno millenovecentoventisei in questo giorno 15 del mese di aprile in Livorno (Toscana) con la presente privata scrittura da valere quale atto pubblico tra il Comune di Livorno rappresentate dal Sindaco Or.Uff. Marco Tonci Ottieri a ciò debitamente autorizzate a seguito della delibera della Giunta Comunale in data 16 Gennaio u.s. che qui si allega in estratto documento n° 1) e l'Istituto Nazionale Immobiliare Società Anonima con capitale di Lire 50.000,000 interamente versate con sede in Roma in Via del Tritone 46 rappresentate dal suo Direttore Ing. Gino Cipriani all'uopo debitamente autorizzate con deliberazione del Comitato di Consiglio in data 20 gennaio u.s. che qui si allega in estratto (documento n° 2) delibera avente efficacia esecutiva in conformità alle Statute Sociali, dato il carattere di urgenza previste nella seduta del Consiglio del 26 Agosto 1925, con la quale si conferivano al Comitato tutti i necessari poteri statutari per i predetti casi di urgenza, si conviene quanto appresso:

1°/ Il Comune di Livorno promette di vendere all'Istituto Nazionale Immobiliare che a sua volta promette di acquistare il terreno tutte ed i fabbricati posti in Livorno tra le Vie Cairoli, via di Franco; Via del Tempio, Via S. Francesco e dietro il Duomo e più precisamente i terreni e i fabbricati individuati nel grafico, che alligato sotto il numero 3 forma parte integrante della presente scrittura.

2°/ Tali terreni e fabbricati il Municipio di Livorno si impegna di cedere all'Istituto Nazionale Immobiliare liberi da qualsiasi onere e spesa diretta ed indiretta esclusa quella di trapasso alle condizioni di cui in appresso:

3°/ Il Comune di Livorno si impegna di consegnare i suddetti fabbricati e terreni liberi di cose e persone pronti per la demolizione entro il 31 Dicembre 1926. Le consegne potranno effettuarsi anche precedentemente perchè a blocchi completi in conformità

dei progetti, e di esse dovrà redigersi volta per volta apposito verbale firmato dai rappresentanti delle parti e recanti le condizioni tutte di consegna degli immobili cedati.

4°/ Qualora entro il 31 dicembre 1926 il Comune di Livorno non avesse effettuate la consegna di alcuno dei tre blocchi, l'Istituto Nazionale Immobiliare avrà piena facoltà di ritenersi sciolto da qualsiasi impegno senza diritto a reciproci indennizzi. Qualora il Comune entro il predetto termine del 31 Dicembre 1926 effettui la consegna di uno o due dei detti blocchi, l'epoca di consegna dei rimanenti si intenderà prorogata di un quadrimestre della suddetta data, intendendo in mancanza sciolto l'Istituto da qualsiasi impegno relativo alle costruzioni da eseguirsi sui blocchi non consegnati tempestivamente, ferma restante la clausola che nessun indennizzo verrà corrisposto fra le parti.

5°/ Il Municipio di Livorno si obbliga di sottoporre all'approvazione dei propri competenti organi entro il 31 maggio 1926 il presente contratto col progetto di sistemazione studiato e lavorato e presentato dall'Ing. Gino Cipriani e del quale n.4 tavole vengono allegate alla presente impegnativa controfirmate dalle parti.

6°/ L'Istituto Nazionale Immobiliare si obbliga nel modo più completo ed ampio di effettuare entro 18 mesi dalla data della consegna di ciascun blocco, debitamente risultante dal verbale dei singoli blocchi A.D.F. la costruzione di n° 3 fabbricati in conformità del predetto progetto uniformandosi in tutto e per tutto sia per le proporzioni che per la linea architettonica di massima. Al termine dei 18 mesi sarà sufficiente che i fabbricati siano completi per tutta la loro struttura muraria e per il completamento delle facciate riservandosi l'Immobiliare di poter prorogare di altri tre mesi il completamento delle opere inter-

ne di finimento. (Allegato n° 8)

7°/ Il terreno che nel progetto resta destinato ad area stradale s'intende che resta di proprietà del Comune, mentre il materiale risultante dalle demolizioni sarà di spettanza dell'Istituto.

La consegna di esso terreno avverrà di volta in volta che l'Istituto Nazionale Immobiliare avrà terminato i singoli blocchi con la coltà dell'Istituto stesso di anticiparne la consegna.

8°/ Il Comune si obbliga di sistemare l'asfaltamento nelle adiacenze dei nuovi edifici entro due mesi dalla consegna dell'area stradale.

9°/ Il Comune di Livorno si obbliga a far comunicare per iscritto dall'competente ufficio Municipale entro due mesi dalla firma della presente scrittura, quale sistema dovrà essere di comune accordo coll'Istituto adottato per lo scarico delle acque luride in attesa della sistemazione delle fognature. Qualora entro il termine suddetto l'ufficio tecnico non eseguisse la comunicazione suddetta per non avere raggiunto l'accordo con l'Istituto Nazionale Immobiliare, questo si riterrà autorizzato ad effettuare nel proprio interesse le opere necessarie.

10°/ Il Municipio di Livorno s'impegna di esonerare l'Istituto Nazionale Immobiliare da ogni e qualunque contributo relativo alla occupazione stradale durante la esecuzione dei lavori.

11°/ L'Istituto Nazionale Immobiliare si obbliga di eseguire le demolizioni a perfetta regola d'arte sia garantendo ad un tempo la piena libertà del traffico stradale e l'assenza di polvere calcinacci ed altre molestie.

12°/ I terreni ed immobili sono venduti con tutte le loro accessioni e dipendenze, fissi ed infissi, niuno escluso ne eccettuato. L'Istituto Nazionale Immobiliare si obbliga di rimuovere a regola d'arte e riconsegnare al Municipio le lapidi ed iscrizioni even-

totalmente esistenti sugli immobili e costituenti documento storico di interesse cittadino.

13°/ Il Comune garantisce la libera proprietà disponibilità e commercialità degli stabili e terreni venduti e la libertà degli stessi da ipoteche censi ed oneri reali, obbligandosi a darne documentazione all'Istituto Nazionale Immobiliare: la stipulazione dei relativi rogiti dovrà effettuarsi alla data delle consegne dei bocchi che sopra.

14°/ La cessione dei fondi che forma oggetto del presente contratto non ha carattere di donazione, perchè come corrispettivo della perdita che subisce il Comune stanno i nuovi immobili che l'Istituto Nazionale Immobiliare si obbliga di costruire coi propri capitali ed a suo rischio e che saranno destinati ad accrescere il decoro e migliorare la sistemazione edilizia ed igienica della città di Livorno, nonchè ad effettuare la demolizione dei fabbricati esistenti sulle aree stradali, che in conformità del progetto verranno a risultare. Le parti escludono pertanto nel modo più assoluto, che il presente contratto dia veste giuridica reale ed apparente ad un atto di donazione ma bensì ad un vero e proprio contratto bilaterale oneroso ai sensi degli articoli 1099 e 1101 del Codice civile.

15°/ Le parti convengono e riconoscono che non esiste opera d'intermediazione nella conclusione del presente affare e che quindi nessuna mediazione è dovuta ad alcuna delle parti.

16°/ I tre immobili che verranno costruiti come sopra detto; sono e saranno di libera proprietà dello Istituto Nazionale Immobiliare, il quale potrà disporre in tutto ed in parte come meglio crederà opportuno.

17°/ L'Istituto Immobiliare si obbliga di concorrere col Comune ed a perfetta metà nelle spese tutte necessarie per la sistemazione della parte ~~tagliata~~ ~~tergale~~ del Duomo, giusta sempre il

progette dell'Ing. Cipriani, restando affidata l'esecuzione di detta opera sempre all'Istituto Nazionale Immobiliare: tale contributo deve considerarsi come corrispettivo della vendita in aggiunta agli altri indicati nella clausola 14. Il Comune s'impegna di adoperarsi ~~quantum~~ per quanto in suo potere presso i competenti uffici per ottenere i consensi relativi nonché gli eventuali contributi a carico di essi.

L'impegno da parte dell'Istituto Nazionale Immobiliare subordinato però alla condizione della totale consegna da parte del Comune di tutti i tre blocchi di cui sopra. (allegato n° 3).

18°/ Il Comune deve provocare l'approvazione del presente contratto e dell'allegato piano di sistemazione da parte delle superiori Autorità anche in relazione alle modificazioni che dovranno essere riportate al piano regolatore. Nel caso che l'Autorità tutoria apportasse modificazioni e varianti sia al contratto che al progetto di sistemazione l'Istituto Nazionale Immobiliare si riserva di sciogliere la presente convenzione oppure di mantenerla ferma con quelle varianti che riterrà di adottare nel suo interesse.

19°/ Il presente compromesso è per parte del Comune subordinato a tutte le approvazioni di legge mentre è impegnativo per l'Istituto Nazionale Immobiliare.

20°/ Le spese del presente atto di registrazione e successive oneranti come quelle di trapasso sono a totale ed esclusiva carico dell'Istituto Nazionale Immobiliare; quelle invece di dimostrazione di proprietà dei terreni e fabbricati che sopra sono a carico del Comune. (I documenti sono allegati al 1° originale).

Fatto in triplo originale ad un solo effetto; letto e sottoscritto come appresso.

Per il Sindaco l'Assessore Anziano
P^o/ Carlo Senese Santoponte

P^oC. Ing. Giac. Cipriani n.n.

Registrato a Livorno il 26 Aprile 1926 al n° 3113 pag. 194 Vol.
242 Atti privati Esatte Lire Cento e cent. dieci (L. 100.10)

Il Procuratore Superiore

firma illeggibile

